

# Condizioni generali per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi della Maschinenfabrik Reinhausen GmbH



## I. Disposizioni generali

1. Determinante per l'entità delle forniture e delle prestazioni di servizi è la conferma d'ordine scritta del fornitore, la MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GmbH (qui di seguito: MR), ivi comprese le eventuali integrazioni scritte.
2. Le nostre forniture e prestazioni vengono effettuate esclusivamente in base alle presenti condizioni generali di fornitura, le quali si applicano soltanto quando il Committente è un'impresa (§ 14 c.c. tedesco -BGB), una persona giuridica del diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico. Queste condizioni generali sono valide altresì per tutte le forniture e prestazioni future, anche se non espressamente riconfermate, salvo che la MR stessa adotti altre Condizioni generali di fornitura. Condizioni generali diverse dalle presenti sono valide solo se da MR espressamente accettate per iscritto. Senza esplicita accettazione scritta, esse non vincolano la MR nemmeno se le stesse vengono citate nell'ordine e pur in assenza di contestazione esplicita da parte di MR. Richiami alla validità di norme di legge hanno soltanto una funzione esplicativa. Anche in mancanza di un tale chiarimento trovano applicazione le norme di legge qualora non siano esplicitamente modificate o espressamente escluse in queste condizioni generali.
3. La documentazione facente parte dell'offerta, come fotografie, disegni e indicazione dei pesi, ha valore puramente indicativo, a meno che la stessa non venga espressamente definita come vincolante. La MR si riserva il diritto illimitato di proprietà e di autore sui preventivi, disegni e sugli altri documenti (qui di seguito: documentazione). La documentazione può essere messa a disposizione di terzi solo previa autorizzazione della MR e, in caso di mancata impartizione dell'ordine, dovrà essere, su richiesta di MR, immediatamente restituita alla stessa. Le frasi 2 e 3 valgono mutatis mutandis per la documentazione del Committente, la quale può peraltro essere resa accessibile a quei terzi, ai quali la MR ha, in base agli accordi, affidato le forniture e/o i servizi.
4. Il Committente gode del diritto non esclusivo di utilizzo del software standard per le apparecchiature oggetto dell'accordo con le caratteristiche concordate e senza modifiche. Al Committente è concessa la possibilità di riprodurre, anche senza espliciti accordi, due copie di sicurezza di tale software.
5. Sono ammesse forniture parziali, purché le stesse siano accettabili per il Committente.

## II. Prezzi e condizioni di pagamento

1. Salvo espressa pattuizione contraria, i prezzi si intendono franco fabbrica, escluso imballo e al netto dell'imposta sul giro d'affari di volta in volta applicabile a norma di legge.
2. Salvo espressa diversa pattuizione delle condizioni di pagamento, i pagamenti devono essere effettuati entro e non oltre 30 giorni dalla data della fattura e della consegna, contanti netto, franco sportello incaricato di ricevere i pagamenti della MR.
3. In caso di superamento del termine di pagamento convenuto, la MR è libera di calcolare interessi di mora nella misura di 9 punti percentuali al di sopra del tasso di interesse base annuo secondo il par. 247 del c. c. (tedesco) senza che vi sia necessità di un previo sollecito. La MR si riserva di far valere eventuali ulteriori danni derivanti dalla mora.
4. Il Committente può effettuare compensazioni soltanto con crediti incontestati o accertati giudizialmente. Sono fatti salvi i diritti del Committente in caso di vizi della fornitura, in particolare i diritti ex art. VII n. 5 delle presenti Condizioni generali.

## III. Riserva di proprietà

1. La merce oggetto delle forniture (merce sottoposta a riserva di proprietà) rimane di proprietà della MR fino all'adempimento di tutti i diritti che spettano alla MR nei confronti del Committente in base al rapporto di affari. Qualora il valore realizzabile di tutti i diritti di garanzia spettanti alla MR dovesse superare di oltre il 10 % l'ammontare di tutti i diritti garantiti, la MR su richiesta del Committente, provvederà a svincolare una parte corrispondente dei diritti di garanzia.
2. Per il periodo in cui sussiste la riserva di proprietà, è fatto divieto al Committente di dare in pegno o comunque di cedere fiduciariamente le merci oggetto della riserva. La rivendita di tali merci è consentita soltanto ai rivenditori nell'ambito del normale andamento degli affari e a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente oppure faccia valere la riserva secondo cui la proprietà della merce passerà in capo al cliente solamente dopo che questi avrà adempiuto i propri obblighi di pagamento.
3. Eventuali pignoramenti, sequestri o altre disposizioni o interventi da parte di terzi sulle merci oggetto della riserva di proprietà dovranno essere portati immediatamente a conoscenza della MR da parte del Committente per iscritto.
4. In caso di inadempimento degli obblighi da parte del Committente, in particolare in caso di mora, la MR è autorizzata a recedere e/o a ritirare la merce che il Committente è obbligato a restituire. Il ritiro o la rivendicazione della riserva di proprietà non comportano il recesso da parte della MR. Infatti, queste azioni, come pure il pignoramento della merce oggetto della riserva da parte della MR, non equivalgono alla rescissione del contratto, a meno che la MR lo abbia dichiarato espressamente.

## IV. Termini di consegna; ritardi

1. I termini di consegna rappresentano valori indicativi e pertanto non sono vincolanti. Il rispetto del termine di consegna è subordinato alla presentazione in tempo utile, da parte del Committente, di tutta la documentazione richiesta, delle necessarie autorizzazioni e licenze, in particolare per quanto concerne piani e progetti, nonché all'osservanza, da parte del Committente, delle condizioni di pagamento e degli altri obblighi convenuti. Se tali presupposti non vengono soddisfatti tempestivamente, il termine di consegna viene conformemente posticipato; ciò non vale se il ritardo è da attribuire alla MR. La MR informerà senza indugio il Committente di queste circostanze.
2. Se il mancato rispetto del termine di consegna dipende da cause di forza maggiore, come ad esempio mobilitazioni, guerre, sommosse, o da eventi simili, come ad esempio scioperi e serrate, il termine di consegna viene adeguatamente prorogato. La MR informerà senza indugio il Committente di queste circostanze.
3. In caso di ritardo imputabile alla MR, il Committente - ove possa dimostrare il danno causatogli -, potrà richiedere un risarcimento pari allo 0,5% per ogni settimana completa di ritardo, però limitato ad un massimo complessivo del 5% del prezzo netto dei prodotti consegnati in ritardo.
4. In tutti i casi di ritardata consegna, anche trascorso l'eventuale termine stabilito a carico della MR, sono escluse sia le pretese di risarcimento danni da parte del Committente per ritardo nella consegna, sia il diritto al risarcimento dei danni in luogo della prestazione, che vadano al di là dei limiti indicati al punto 3. Questo non vale qualora, nei casi di dolo, colpa grave o di lesioni, anche letali, della persona o della salute, sussista l'obbligo di rispondere del danno. Il Committente può recedere dal contratto a norma di legge solamente laddove il ritardo della consegna fosse attribuibile alla MR. Le disposizioni di cui sopra non comportano una inversione dell'onere della prova in danno del Committente.
5. Su richiesta della MR il Committente è tenuto a dichiarare, entro un ragionevole termine di tempo, se intende recedere dal contratto a causa del ritardo della consegna e/o pretendere il risarcimento del danno in luogo della prestazione oppure insistere per la consegna.
6. Se la spedizione o la consegna vengono, su richiesta del Committente o per altri motivi a lui imputabili, ritardate per un periodo superiore a un mese dall'avviso di merce pronta per la spedizione, la MR può addebitare al Committente, per ogni mese iniziato, le spese di magazzino nella misura dello 0,5 % del prezzo lordo della merce oggetto della fornitura, però limitato ad un massimo complessivo del 5%. Le parti contraenti sono libere di comprovare spese di magazzino di entità superiore o inferiore. Sono fatti salvi i diritti della MR derivanti da disposizioni di legge (in particolare per rimborso di oneri aggiuntivi, recesso); tali ulteriori crediti lasciano comunque impregiudicato l'anzidetto importo forfettario.

## V. Trasferimento del rischio

1. Anche nel caso di spedizione in porto franco, il rischio passa al Committente non appena la merce è stata spedita o ritirata, indipendentemente dal fatto se siano o meno dovute ulteriori prestazioni – come la messa in opera – a seguito della spedizione. Su richiesta e a spese del Committente le forniture vengono assicurate dalla MR contro i normali rischi di trasporto.
2. Se la spedizione o la consegna vengono ritardate per motivi imputabili al Committente, o se quest'ultimo, per altri motivi, ritarda l'accettazione della merce, il trasferimento del rischio al Committente si verifica non appena la MR emetta l'avviso di merce pronta per la spedizione.
3. Nel caso di fornitura di servizi il rischio passa al Committente al termine della rispettiva prestazione.

## VI. Presa in consegna

La merce consegnata dev'essere accettata dal Committente anche in presenza di difetti irrilevanti.

## VII. Garanzia per i vizi della cosa

In caso di vizi della cosa la MR risponde come segue:

1. La MR, a sua scelta, dovrà riparare o sostituire gratuitamente quelle parti di fornitura o rifare quelle prestazioni che, entro il periodo di prescrizione - indipendentemente dalla durata dell'esercizio -, presentino vizi della cosa, sempre che la loro causa sussistesse già al momento del trapasso del rischio.
2. Nel caso di prestazioni di servizi la responsabilità per i vizi della cosa della MR è limitata alle parti sostituite ed ai lavori eseguiti.
3. I diritti derivanti da vizi della cosa si prescrivono entro 24 mesi. Sono fatte salve le disposizioni speciali in materia di prescrizione (in particolare § 438 comma 1 n. 1 e n. 2, §§ 444, 445b del c.c. tedesco).
4. I diritti di garanzia per vizi del Committente presuppongono che il Committente abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di controllo e denuncia (§§ 377, 381 codice commerciale tedesco). Il controllo di pezzi destinati a essere incorporati in altri prodotti deve avvenire prima del montaggio. Se al momento del controllo o più tardi si evidenziano dei vizi, il Committente deve denunciare tempestivamente per iscritto il vizio alla MR. Per tempestiva si intende la denuncia effettuata entro due settimane, laddove per il rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della denuncia. A prescindere da questo obbligo di controllo e denuncia il Committente deve denunciare per iscritto i vizi palesi (compresi erronea o parziale consegna) entro due settimane dalla consegna, laddove per il rispetto del termine è sufficiente l'invio tempestivo della denuncia. In caso di mancato rispetto del termine di tempestiva denuncia da parte del Committente, la responsabilità di MR per i vizi non denunciati è esclusa.
5. In caso di vizi della cosa il Committente può sospendere i pagamenti soltanto in misura correlata all'entità dei difetti riscontrati. Se il contratto è inerente alla propria attività commerciale, il Committente può sospendere i pagamenti solo nel caso di ricorso in garanzia per i vizi della cosa, la cui fondatezza sia al di fuori di ogni dubbio.
6. Inizialmente dev'essere sempre concessa alla MR la possibilità di provvedere all'adempimento successivo entro un termine adeguato. In caso di sostituzione, il Committente deve restituire a MR la cosa affetta da vizi in conformità alle disposizioni di legge. L'eliminazione del vizio non comprende né lo smontaggio della cosa viziata né il rimontaggio nei casi in cui la MR non era tenuta al montaggio in origine. I costi necessari per l'adempimento successivo - in particolare quelli concernenti i materiali, i tempi di lavoro, di trasporto e di viaggio, - sono a carico della MR oppure rimborsate dalla stessa. Se le forniture o le apparecchiature oggetto delle prestazioni sono state trasportate in un luogo diverso da quello convenuto per la consegna, i conseguenti costi aggiuntivi vanno posti a carico del Committente. Anche i costi per la spedizione della merce difettosa alla MR sono a carico del Committente. La MR può pretendere che il Committente le rimborsi le spese derivanti da richieste ingiustificate volte a ottenere l'eliminazione di vizi, salvo che il Committente non era in grado di riconoscere la mancata sussistenza di vizi.
7. Se l'adempimento successivo dovesse rivelarsi nuovamente inefficace, il Committente - fatti salvi eventuali diritti di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. X -, può recedere dal contratto oppure ridurre il prezzo.
8. Non sussistono diritti per vizi della cosa in caso di deperimento naturale o di danni sorti dopo il trasferimento del rischio a causa di imperizia o negligenza, di eccessiva sollecitazione, dell'uso di mezzi di produzione inadatti, di lavori edili imperfetti, di un terreno inadatto o a causa di interferenze di natura chimica, elettrochimica, elettrica o di altri agenti esterni non previsti dal contratto, oltre che per errori di software non riproducibile. Anche nel caso di modifiche e di riparazioni eseguite non a regola d'arte dal Committente o da terzi, come pure per i danni eventualmente conseguenti, sono escluse le rivendicazioni per i vizi della cosa.
9. Diritti di rivalsa del Committente verso la MR sussistono solo in quanto il Committente non abbia preso nei confronti del proprio cliente degli accordi che vadano al di là dei diritti per i vizi della cosa previsti dalla legge. Circa l'entità del diritto di rivalsa del Committente vale, mutatis mutandis, quanto previsto al n. 7.
10. In merito ai diritti al risarcimento dei danni vale, mutatis mutandis, quanto previsto dall'art. X (altri diritti di risarcimento danni). Sono esclusi ulteriori o altri diritti del Committente e dei suoi ausiliari nei confronti della MR per i vizi della cosa, al di fuori di quelli disciplinati dal presente articolo VII.

## VIII. Diritti di protezione industriale e diritti d'autore; vizi giuridici

1. Salvo diverso accordo, la MR è tenuta ad eseguire la fornitura solamente nel paese del luogo di consegna, esente da diritti di protezione industriale e da diritti d'autore di terzi (di seguito: diritti di protezione). Qualora un terzo, a causa della violazione di diritti di protezione avvenuta mediante l'uso conforme al contratto di prodotti forniti dalla MR, avanzi nei confronti del Committente delle pretese legittime, la MR risponde verso il Committente, entro il termine di cui all'art. VII n. 3, come segue:
  - a) La MR può, a sua scelta ed a proprie spese, ottenere un diritto d'utilizzazione per le relative forniture, modificarle in modo che non venga violato il diritto di protezione oppure provvedere alla loro sostituzione. Qualora ciò non fosse possibile a condizioni ragionevolmente accettabili per la MR, spettano al Committente i diritti di recesso o di riduzione del prezzo previsti dalla legge.
  - b) L'obbligo della MR al risarcimento dei danni è regolato dall'art. X.
  - c) Gli obblighi della MR di cui sopra sussistono solamente qualora il Committente provveda immediatamente ad informare per iscritto la MR circa le pretese avanzate dal terzo, non riconosca la violazione ed alla MR rimangano riservate tutte le misure volte ad eliminare il danno nonché le trattative di transazione. Qualora il Committente, per motivi di limitazione del danno oppure per altri motivi giustificati, dovesse sospendere l'utilizzo del prodotto, egli è tenuto a portare a conoscenza del terzo interessato il fatto che la sospensione dell'utilizzo non comporta alcun riconoscimento della violazione di un diritto di protezione.
2. Resta escluso qualsiasi diritto del Committente, qualora le cause della violazione del diritto di protezione siano a lui imputabili.
3. Resta altresì escluso qualsiasi diritto del Committente qualora la violazione del diritto di protezione fosse dovuta a specifiche prescrizioni del Committente, ad un utilizzo non prevedibile dalla MR oppure al fatto che il Committente abbia modificato il prodotto o lo abbia utilizzato insieme ad altri prodotti non forniti dalla MR.
4. In caso di violazione di diritti di protezione, per le pretese del Committente regolate dal punto 1a), valgono mutatis mutandis le disposizioni di cui all'art. VII n. 5, 6 e 10.
5. Ove fossero presenti altri vizi giuridici, valgono mutatis mutandis le disposizioni di cui all'art. VII.
6. Sono escluse pretese per vizi giuridici del Committente nei confronti della MR e dei suoi ausiliari che fossero più ampie o diverse da quelle disciplinate dal presente articolo VIII.

## IX. Impossibilità di esecuzione della fornitura, adeguamento del contratto

1. In caso di impossibilità di esecuzione della fornitura, il Committente ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, a meno che l'impossibilità non fosse imputabile alla MR. Il diritto al risarcimento del danno del Committente è tuttavia limitato al 10 % del valore di quella parte della fornitura che, a causa dell'impossibilità di esecuzione della fornitura, non può essere messa in servizio secondo le finalità previste. Tale limitazione non vale laddove, in caso di dolo, colpa grave oppure a causa di lesioni, anche letali, della persona o della salute, sussista l'obbligo al risarcimento del danno, senza che questo comporti un'inversione dell'onere della prova in danno al Committente. Resta impregiudicato in capo al Committente il diritto di recedere dal contratto.
2. Qualora eventi imprevedibili, ai sensi dell'art. IV, n. 2, dovessero modificare considerevolmente il contenuto economico o l'oggetto della fornitura oppure influenzare notevolmente l'attività della MR, il contratto verrà adeguato conformemente, secondo i canoni della buona fede, alle mutate esigenze. Se ciò non fosse economicamente sostenibile, spetta alla MR il diritto di recedere dal contratto. Un evento imputabile alla MR non dà diritto al recesso. Qualora la MR ritenesse di voler esercitare tale diritto, essa, accertata l'importanza dell'evento, ne deve dare immediata comunicazione al Committente, e ciò anche se inizialmente era stata convenuta con il Committente una proroga del termine di consegna. Un'eventuale controprestazione già resa da parte del Committente verrà restituita senza indugio dalla MR.

## X. Ulteriori diritti al risarcimento danni

1. Per danni o diritti al rimborso spese del committente (di seguito genericamente: diritto di risarcimento), per qualsivoglia motivo giuridico, in particolare per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e per atti illeciti, risponde la MR di fronte al Committente solo in caso di dolo, malafede o colpa grave. La limitazione di responsabilità stabilita nell'Art. X frase n. 1 vale anche per violazioni di obblighi da parte e a causa dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari per l'adempimento o l'esecuzione, per la cui responsabilità debba rispondere MR ai sensi delle norme di legge. Questa limitazione di responsabilità non vale per i diritti del committente che sorgono dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (quindi un obbligo, tramite il cui solo adempimento è possibile l'esecuzione corretta del contratto e alla cui osservanza la parte contrattuale si affida e possa regolarmente affidarsi) e dalla violazione di una garanzia assunta da MR. Nei casi dell'art. X n. 1 frase 3 la responsabilità di MR è tuttavia limitata ai danni contrattualmente tipici che siano prevedibili da MR al momento della conclusione del contratto, fintanto che MR non risponda per dolo, malafede o colpa grave; in particolare i danni indiretti ed i danni conseguenti, che siano cioè conseguenza di vizi dell'oggetto della fornitura, sono risarcibili soltanto se siano da aspettarsi tipicamente da un utilizzo a regola di accordi dell'oggetto della fornitura.
2. Le limitazioni di responsabilità ai sensi del presente Art. X n. 1 non valgono per i diritti del committente sorti da lesione della vita, del corpo o della salute oppure ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore.
3. Qualora al Committente spettino, a norma del presente art. X, diritti al risarcimento danni, questi si prescrivono allo scadere del termine di prescrizione previsto per la garanzia per i vizi della cosa a norma dell'art. VII n. 3. Per i diritti di risarcimento relativi alla lesione della vita, del corpo o della salute o ai sensi

della legge sulla responsabilità del produttore valgono i termini di prescrizione previsti dalla legge. Lo stesso vale in caso di responsabilità per colpa grave e dolo.

#### **XI. Diritto applicabile**

Trova applicazione il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione sia delle sue norme di conflitto del diritto internazionale privato che della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

#### **XII. Clausola arbitrale per forniture nazionali**

Per contratti conclusi tra MR e acquirenti con sede nella Repubblica Federale Tedesca in Germania trova applicazione la seguente clausola arbitrale: Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto o in merito alla sua validità saranno decise in via definitiva da un arbitro regolato dall'ordinamento arbitrale dell'Istituto Germanico per la Giustizia Arbitrale e.V. (DIS), con esclusione della possibilità di ricorrere alla giurisdizione ordinaria. Il luogo dell'arbitrato è Monaco di Baviera. Il numero degli arbitri è determinato in tre. La lingua del procedimento è il inglese. Alla controversia si applica il diritto Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

#### **XIII. Clausola arbitrale per forniture internazionali**

Per contratti tra MR e acquirenti con sede al di fuori del territorio della Repubblica Federale Tedesca trova applicazione la seguente clausola arbitrale: Tutte le controversie che dovessero sorgere da o in relazione a il presente contratto saranno decise in via definitiva da un arbitro regolato dall'Ordinamento Arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (ICC), con esclusione della possibilità di ricorrere alla giurisdizione ordinaria. Il luogo del procedimento è Zurigo. Il numero degli arbitri è determinato in tre. La lingua del procedimento è l'inglese. Alla controversia si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

#### **XIV. Validità del contratto**

In caso di inefficacia giuridica di singoli punti, tutte le restanti clausole del contratto rimangono vincolanti. La clausola inefficace dev'essere sostituita da una disposizione che sia il più possibile conforme alle finalità economiche previste dalla clausola inefficace. Ciò non vale se l'insistenza per l'applicazione del contratto dovesse risultare eccessivamente oneroso per una delle due parti.